

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
00198 ROMA - VIA PO, 36

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/DCF

- Ritenuta la necessità di emanare le Norme di Funzionamento della Divisione Calcio Femminile;
- visto lo Statuto Federale

si pubblicano le Norme di Funzionamento della Divisione Calcio Femminile secondo il testo allegato sub A).

IL RESPONSABILE
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Francesca Sanzone

Publicato in Roma il 28 Settembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 1 – La Divisione Calcio Femminile

1. La Divisione Calcio Femminile (d'ora in avanti Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da un Presidente e da 6 componenti, eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 2 – Le Società

1. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..
2. Appartengono alla Divisione le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
 - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ai fini dell'elezione del Consiglio Direttivo, al termine del quadriennio olimpico. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.
 - b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).
4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere indipendente. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) delle società rappresentate in Assemblea. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea. In caso di candidato unico alla Presidenza, si può procedere alla elezione per acclamazione.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto), ad eccezione delle votazioni riguardanti l'elezione di cariche.

8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, quale organo di garanzia elettorale.

9. Le delibere concernenti questioni di esclusiva pertinenza di una categoria, sono assunte in riunioni assembleari riservate alle società appartenenti alla categoria interessata. Si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

10. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da 6 consiglieri di cui tre in rappresentanza della Serie A e due in rappresentanza della Serie B. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere indipendente.

2. Il Presidente e almeno un membro del Consiglio Direttivo della Divisione non devono avere alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società affiliate alla F.I.G.C. e con le Leghe. Per tutti i componenti del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, trova applicazione l'art. 29 dello Statuto.

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Direttore Generale della F.I.G.C., o loro delegati, oltre al Responsabile della Divisione. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile, costituita ai sensi dell'art. 48 bis delle NOIF.

4. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con la F.I.G.C., definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione, valuta le politiche e procedure da seguire in materia di ammissione e organizzazione dei Campionati e tornei femminili, anche minori, e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Direzione Generale della F.I.G.C. nonché al Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile. La convocazione deve pervenire almeno cinque

giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, di norma con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, può farsi assistere da un Segretario.

7. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente o il Consigliere indipendente.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

9. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.

10. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con la F.I.G.C., ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione e partecipa alle riunioni della Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile.

2. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.

3. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere indipendente.

4. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

5. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

6. La candidatura per l'elezione a Presidente deve essere presentata da almeno 9 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

7. La revoca del Presidente può essere disposta soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Sono eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano. Nel corso della prima votazione ciascuna società potrà esprimere sei preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere, di cui una per il Consigliere indipendente; in caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere.
2. I candidati all'elezione di Consigliere devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature sono presentate per il tramite della società in rappresentanza della quale si è candidati. La candidatura a Consigliere indipendente deve essere presentata da almeno 9 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione. In caso di candidato unico alla carica di Consigliere indipendente, si può procedere alla elezione per acclamazione.
3. Le candidature sono presentate sui moduli appositamente predisposti dalla F.I.G.C..
4. Le votazioni in sede elettiva devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.
5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C..
6. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società; (iv) al venir meno del requisito di rappresentanza della categoria per la quale si è stati eletti. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
7. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
8. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere indipendente, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convocano l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi Consiglieri. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 30 giorni.
9. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 7 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione.
2. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
3. In occasione dell'Assemblea elettiva, prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.
4. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.
5. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 8 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dalla Direzione Generale della F.I.G.C., che può nominare un Responsabile dell'attività della struttura tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
2. La Direzione Generale della F.I.G.C. cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente ai competenti Organi Federali.

NORMA TRANSITORIA:

Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. o da soggetto da lui delegato.

F.I.G.C. – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
ASSEMBLEA ORDINARIA - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spett.le
F.I.G.C. – Divisione Calcio Femminile
SEDE

CANDIDATURA A PRESIDENTE

Con la presente il sottoscritto _____, C.F.
_____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società
_____ affiliata alla F.I.G.C. con numero di matricola

PRESENTA

la candidatura a Presidente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. del
sig./sig.ra _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____.

Luogo, _____ data, _____

TIMBRO DELLA
SOCIETA'

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

Allegato 1 – Copia documento di identità del Legale Rappresentante della società

F.I.G.C. – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
ASSEMBLEA ORDINARIA - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spett.le
F.I.G.C. – Divisione Calcio Femminile
SEDE

CANDIDATURA A CONSIGLIERE

Con la presente il sottoscritto _____,
C.F. _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società
_____ affiliata alla F.I.G.C. con numero di matricola

PRESENTA

la candidatura quale membro del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. in
rappresentanza della Serie (A o B) _____
del sig./sig.ra _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____,
e residente in _____,
via/piazza _____ n° civico _____ cap. _____

Il candidato dichiara espressamente di conoscere e accettare le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C.
e di non versare in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità con la carica per cui si presenta la
candidatura.

Il candidato chiede di ricevere ogni comunicazione relativa alla presente candidatura al seguente n° di Telefax:
_____ oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
_____@_____

In relazione alla protezione dei propri dati personali, si dichiara di essere stati adeguatamente informati da
F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle
informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C.
www.figc.it.

Luogo, _____ data, _____

TIMBRO DELLA
SOCIETA'

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

FIRMA DEL CANDIDATO

Allegato 1 – Copia documento di identità del Legale Rappresentante della società

Allegato 2 – Copia documento di identità del candidato

F.I.G.C. – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
ASSEMBLEA ORDINARIA - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spett.le
F.I.G.C. – Divisione Calcio Femminile
SEDE

CANDIDATURA A CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Con la presente il sottoscritto _____,
C.F. _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società
_____ affiliata alla F.I.G.C. con numero di matricola

PRESENTA

la candidatura a Consigliere indipendente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile della
F.I.G.C. del sig./sig.ra _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____.

Luogo, _____ data, _____

TIMBRO DELLA
SOCIETA'

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

Allegato 1 – Copia documento di identità del Legale Rappresentante della società